

PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 16 aprile 2014 (in Gazz. Uff., 30 aprile 2014, n. 99). - Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Testo aggiornato al 30/06/2020

CAPO III TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

Articolo 13

(Formato dei documenti informatici allegati- art. 12 del regolamento)

1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:

- a) .pdf
- b) .rtf
- c) .txt
- d) .jpg
- e) .gif
- f) .tiff
- g) .xml
- h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
- i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.

2. È consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente:

- a) .zip
- b) .rar
- c) .arj.

3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione.